



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 43 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 22/02/2013

Oggetto: FORMULAZIONE INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. COMPLETAMENTO VALUTAZIONI FORMULATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12 MARZO 2012

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2013/401

Oggetto: FORMULAZIONE INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. COMPLETAMENTO VALUTAZIONI FORMULATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12 MARZO 2012

LA GIUNTA

Premesso che:

- in esito al complesso processo di elaborazione e formazione del Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Monticelli d'Ongina (adottato con atto del Consiglio comunale n. 26 del 27 maggio 2010) e dell'intervento provinciale all'interno del relativo procedimento approvativo, in sede di valutazione finale del Piano ai fini della formulazione dell'Intesa di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000, del parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Giunta provinciale, con atto n. 58 del 12 marzo 2012, formulava un'intesa parziale, sospendeva le valutazioni sismiche inerenti gli ambiti di trasformazione proposti, esprimendo su altri contenuti del Piano un parere sismico condizionato, così come veniva espresso un parere motivato condizionato in merito alla valutazione ambientale del Piano;
- la valutazione provinciale, motivata dalla assenza dello Studio del rischio idraulico prescritto dalle Norme del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale condizione cui è subordinata la pianificazione delle trasformazioni territoriali in presenza di fattori di rischio e di vulnerabilità (art. 10, commi 10 e 11, delle Norme PTCP), ha determinato innanzitutto una insufficiente rappresentazione e valutazione dello stato del territorio all'interno del quadro conoscitivo, quale necessario riferimento per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del Piano, e, in secondo luogo, una carenza, sia in termini cartografici che normativi, nelle scelte di sviluppo territoriale tale da non garantire l'equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia del territorio, che la L.R. n. 20/2000 esprime con la nozione di sostenibilità territoriale e ambientale dei piani, specificamente in merito alle scelte di trasformazione proposte dal PSC all'interno della fascia fluviale C;
- detta carenza di analisi, evidenziata dalla Provincia fin dalla fase preliminare di formazione del PSC, ha condizionato l'intero processo valutativo del Piano, motivando, nella fase interlocutoria, la formulazione di specifiche riserve (atto G.P. n. 456 del 15 ottobre 2010), in particolare, della riserva n. 4 con cui veniva evidenziata l'assenza delle analisi specifiche richieste dal PTCP in relazione alle caratteristiche del territorio interessato dal rischio idraulico nonché la necessità di integrare nel Piano un apparato conoscitivo e prescrittivo adeguato alla tutela in argomento;
- nella fase finale di competenza provinciale, l'assenza di una definizione dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale ha quindi motivato la decisione prima indicata da parte della Giunta provinciale (atto n. 58 del 12 marzo 2012), rinviando, per l'effetto, il completamento della valutazione provinciale complessiva sul Piano solo ad avvenuta acquisizione e valutazione da parte della Provincia degli approfondimenti richiesti in materia di rischio idraulico;
- successivamente alla deliberazione della Giunta provinciale n. 58/2012, il Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, tenendo conto delle condizioni cui erano subordinate l'Intesa provinciale, il parere motivato e il parere sismico formulati dalla Provincia, con atto del Consiglio comunale n. 10 del 19 marzo 2012, approvava il PSC sulla base della decisione provinciale, dando mandato alla Giunta comunale di *"provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alle condizioni e prescrizioni inerenti le modifiche da apportare al PSC, come indicati nella citata deliberazione di Giunta Provinciale n. 58 del 12/3/2012, tra cui anche gli adempimenti relativi all'elaborazione della valutazione del rischio idraulico da effettuare sulla base di quanto indicato dalla Provincia nell'atto di Intesa;"*;

Preso atto che:

- il Comune di Monticelli, in allegato alla nota prot. comunale n. 14447 del 5 dicembre 2012 (registrata nella stessa data con n. 76630 al prot. provinciale), ha trasmesso lo Studio del Rischio idraulico approvato

con atto del Consiglio comunale n. 36 del 28 novembre 2012 nell'ambito delle controdeduzioni a specifiche riserve della Provincia;

- la Provincia, con nota prot. provinciale n. 79530 del 18 dicembre 2012, ha chiesto al Comune di Monticelli di produrre il parere dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (brevemente AIPO), interrompendo il termine di 90 giorni previsto dall'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000 per l'espressione dell'Intesa;
- il Comune di Monticelli, in allegato alla nota prot. comunale n. 1345 (registrata al prot. provinciale il 5 febbraio 2013 con n. 8049), ha trasmesso il parere AIPO prot. n. 1437 del 15 gennaio 2013;
- con nota prot. provinciale n. 8199 del 5 febbraio 2013 è stata quindi data comunicazione al Comune di riavvio del termine di 90 giorni la cui scadenza è pertanto il 29 aprile 2013;

Tenuto conto, in merito alla valutazione del rischio idraulico, che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 10, lettera c., delle Norme del PTCP, allo scopo di rendere compatibile l'assetto urbanistico con le condizioni del rischio idraulico ed incentivare la messa in sicurezza dei territori, nell'ambito della formazione e adozione del PSC o dell'adozione della variante di adeguamento al PTCP, i Comuni devono procedere, d'intesa con la Provincia, a effettuare la valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale secondo i criteri e i contenuti indicati nel successivo comma 11, del medesimo articolo 10 delle Norme del PTCP quale condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi;
- tale valutazione deve essere effettuata secondo i criteri definiti dalle direttive di settore (deliberazione Giunta regionale n. 126/2002 e deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 16/2003), come coordinati e specificati dalle Linee-guida emanate con deliberazione della Giunta provinciale n. 292 del 29 dicembre 2011, in esecuzione delle direttive di cui all'art. 10, comma 11, delle Norme del PTCP;

Dato atto, per quanto riguarda l'espressione dell'Intesa, del parere sismico e del parere motivato, a completamento della valutazione effettuata solo parzialmente con precedente atto di questa Giunta n. 58 del 2012, che:

- in virtù delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, compete alla Giunta provinciale esprimere l'intesa richiesta dal Comune, esercitando il potere di subordinare tale atto all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve a suo tempo formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico di cui il citato atto della Giunta provinciale n. 58 del 2012 aveva disposto la sospensione;
- l'autorità competente ad assumere il parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 è la Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della L.R. n. 20/2000, in ordine all'approvazione del piano comunale, dando specifica evidenza a tale valutazione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, la Giunta provinciale è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del piano in argomento nell'ambito dell'Intesa di cui all'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000, tenendo conto dei pareri delle autorità ambientali e previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la valutazione ambientale del PSC, espressa parzialmente con atto della Giunta provinciale n. 58/2012, che in tale sede:

- sono state acquisite agli atti le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del Piano ed è stata acquisita agli atti, in riferimento alla incidenza del PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS) denominato IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monticelli d'Ongina n. 113 del 20.2.2012 relativa alla Valutazione di incidenza;
- è stata svolta la valutazione delle osservazioni per escludere che l'eventuale loro accoglimento da parte del Comune potesse comportare effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT e comportare quindi la necessità di un aggiornamento di tale documento e, conseguentemente, della stessa valutazione del Piano;
- inoltre, sono stati acquisiti agli atti, e specificamente considerati, i pareri delle seguenti Autorità:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità pubblica, nota n. 7034 del 6.2.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 9067 del 9.2.2012) di conferma di quanto già espresso con nota n. 17318 del 26.3.2010 a seguito di seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione;

- Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. PGPC/2012/1323/XXXI.1/25 del 14.2.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 12814 del 23.2.2012) di conferma di quanto già espresso con nota n. PGPC/2010/3566/XXXI.1/1 del 2.4.2010 a seguito della seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione;
- Iren Acqua Gas SpA, nota n. 1273 del 2.3.2012 (pervenuta al prot. prov. n. 16352 del 6.3.2012);

Considerato che, alla luce dell'elaborazione dello Studio del rischio idraulico da parte del Comune di Monticelli (approvato con atto del Consiglio comunale n. 36 del 28 novembre 2012) quale elemento integrativo a completamento delle controdeduzioni comunali alle specifiche riserve formulate dalla Giunta provinciale inerenti l'obbligo, derivante dal PTCP, di effettuare una puntuale valutazione del rischio idraulico su tutto il territorio comunale, e alla conseguente proposta comunale di integrazione al corpo normativo delle Norme tecniche di attuazione del PSC, il Settore "Sviluppo economico, della Montagna, Pianificazione e Programmazione del territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" ha svolto l'istruttoria di competenza rassegnando le proprie conclusioni;

Esaminate le conclusioni cui è pervenuta l'istruttoria svolta dal Settore predetto, in particolare:

- il documento denominato "PSC Monticelli_elaborati costitutivi", allegato sub n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente in una sezione specifica le integrazioni prodotte dal Comune di Monticelli in tema di valutazione del rischio idraulico;
- il documento denominato "PSC Monticelli_Intesa", allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, in cui sono riportate:
 - le riserve formulate con atto della Giunta provinciale n. 456 del 15 ottobre 2010 non superate dalle controdeduzioni comunali a causa dell'assenza dello Studio del rischio idraulico e le valutazioni espresse a suo tempo con il precedente atto della Giunta provinciale n. 58 del 12 marzo 2012;
 - le valutazioni provinciali conseguenti all'assunzione dello Studio del rischio idraulico (approvato dal Consiglio comunale con atto n. 36 del 28 novembre 2012) nell'ambito delle controdeduzioni comunali alle specifiche riserve formulate dalla Provincia, nonché la relativa proposta provinciale conclusiva, a completamento delle valutazioni effettuate con il precedente atto della Giunta provinciale n. 58 del 2012, contenente le condizioni e le prescrizioni, cui è subordinata l'Intesa, e le modifiche da introdurre obbligatoriamente nel Piano;
 - in particolare, le valutazioni provinciali in merito allo Studio del rischio danno conto della sua rispondenza alle direttive di settore, come coordinate e specificate dalle Linee-guida emanate con atto della Giunta provinciale n. 292 del 2011, formulando un giudizio di coerenza dell'apparato prescrittivo assunto nel PSC con le risultanze di detto Studio;
- la sezione (denominata "Parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008") dell'allegato sub n. 2 contenente il parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio nei termini specificamente ivi indicati che, relativamente ai contenuti del Piano esaminati precedentemente, conferma per il resto il parere sismico favorevole condizionato espresso con il precedente atto di questa Giunta n. 58 del 2012
- il documento denominato "PSC Monticelli_Parere VAS", allegato sub n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato con le relative prescrizioni, con cui, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal Comune e considerata la proposta di PSC, così come integrata attraverso lo Studio del rischio idraulico, è stato possibile definire in modo compiuto gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione delle politiche e delle azioni di Piano e le conseguenti azioni di mitigazione e compensazione necessarie per eliminare, ridurre e/o compensare gli impatti medesimi;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Monticelli d'Ongina l'intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli atti che costituiscono il Piano stesso (allegato sub n. 1) riportate nell'allegato sub n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare definitivamente il PSC in conformità alla medesima;
- dare atto che le predette valutazioni costituiscono completamento dell'Intesa precedentemente formulata con atto di questa Giunta n. 58 del 2012 e, in merito allo Studio del rischio idraulico elaborato

dal Comune, assumono il valore e gli effetti di intesa ai sensi dell'art. 10, comma 10, lettera c., delle Norme del PTCP;

- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato sub n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che il parere motivato espresso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000;
- esprimere il parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio nei termini indicati in una sezione specifica (denominata "Parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008) dell'allegato sub n. 2, confermando il parere sismico favorevole condizionato espresso con il precedente atto di questa Giunta n. 58 del 2012 relativamente ai contenuti di Piano ivi indicati;
- dare atto che il Comune dovrà redigere, e approvare con l'atto conclusivo di approvazione del PSC, la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 con cui dovrà dar conto degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio, provvedendo a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

Tenuto conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati sub n. 2 e 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo, non investendo profili contabili in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governio e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

- le Linee-guida emanate ai sensi dell'art. 10, comma 11, delle Norme del PTCP con atto della Giunta provinciale n. 292 del 29 dicembre 2011;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ragione della necessità di trasmettere al Comune la decisione provinciale consentendo la tempestiva conclusione dell'iter approvativo del PSC;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere al Comune di Monticelli d'Ongina l'Intesa in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 maggio 2010 e controdedotto con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 2 del 10 gennaio 2012, n. 3 del 10 febbraio 2012 e n. 36 del 28 novembre 2012) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, per le motivazioni, alle condizioni e con le prescrizioni

indicate nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "PSC Monticelli_Intesa") che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di dare atto che le valutazioni di cui al precedente punto 1. costituiscono completamento dell'Intesa precedentemente formulata con atto di questa Giunta n. 58 del 12 marzo 2012 e, in merito allo Studio del rischio idraulico elaborato dal Comune, assumono il valore e gli effetti di intesa ai sensi dell'art. 10, comma 10, lettera c., delle Norme del PTCP;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato positivo sul PSC con le prescrizioni riportate nell'allegato sub n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante (denominato "PSC Monticelli_Parere VAS"), che specificamente si approva;
4. di dare atto che il parere motivato espresso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000;
5. di esprimere il parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio nei termini indicati in una sezione specifica (denominata "Parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008") dell'allegato sub n. 2, confermando per il resto il parere sismico favorevole condizionato espresso con il precedente atto di questa Giunta n. 58 del 2012;
6. di dare atto che la decisione formulata complessivamente dalla Giunta provinciale in merito al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina, di cui alla precedente deliberazione n. 58 del 2012 e ai punti 1., 3. e 5. del presente dispositivo, è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub n.1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "PSC Monticelli_elaborati costitutivi"), in cui, in una sezione specifica, sono elencati gli elaborati integrativi prodotti dal Comune;
7. di richiedere al Comune di Monticelli d'Ongina di adeguare gli elaborati di Piano alla decisione assunta in questa sede, dando atto che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'intesa sono vincolanti per il Comune che non potrà approvare il PSC in difformità alla medesima;
8. di dare atto che il Comune dovrà redigere, e approvare con l'atto conclusivo di approvazione del PSC, la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 con cui dovrà dar conto degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio, provvedendo a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monticelli d'Ongina;
10. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

FERDINANDO FERRINI



PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 401/2013 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: FORMULAZIONE INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. COMPLETAMENTO VALUTAZIONI FORMULATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12 MARZO 2012, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/02/2013

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

<i>Elaborati Cartografie</i>	<i>sigla</i>	<i>scala</i>	<i>Adottati</i>	<i>Controdedotti</i>
QUADRO CONOSCITIVO				
Relazione illustrativa	QC 1.1	/	si	si
SCHEDE A – Complessi ed edifici rurali di valore storico	/	/	SI	SI
SCHEDE B – Complessi ed edifici rurali di valore testimoniale	/	/	SI	SI
SCHEDE C – Complessi ed edifici rurali di interesse tipologico ambientale	/	/	SI	SI
SCHEDE D – Censimento edifici in territorio rurali			NO	SI
Relazione illustrativa: quadro di riferimento ambientale	QC 1.2	/	si	si
Litogeologia superficiale e suoli	QC 2.1.1	1:20000	SI	SI
Geomorfologia e idrografia	QC 2.1.2	1:20000	SI	SI
Carta idrogeologica	QC 2.1.3	1:20000	SI	SI
Vulnerabilità idrogeologica	QC 2.1.4	1:20000	SI	SI
Effetti sismici attesi	QC 2.1.5	1:20000	SI	SI
Limitazioni d'uso del territorio	QC 2.1.6	1:20000	SI	SI
Microzonizzazione sismica	QC 2.1.7	1:5000	si	no
Uso reale del suolo e assetto vegetazionale	QC 2.2.1	1:10000	SI	SI
Unità di paesaggio	QC 2.2.2	1:10000	SI	SI
Aree di valore naturale e ambientale	QC 2.2.3	1:10000	SI	SI
Assetto vegetazionale: confronto tra PSC e PTCP vigente	QC 2.2.4	1:10000	SI	SI
Elementi di rilievo storico	QC 2.3.1	1:10000	SI	SI
Datazione edifici centro storico	QC 2.3.2	1:2000	SI	SI
Tessuti urbani	QC 2.4	1:5000	SI	SI
Vincoli	QC 2.5.1	1:10000	SI	SI
Pianificazione sovraordinata	QC 2.5.2	1:10000	SI	SI
Mobilità	QC 2.6.1	1:10000	SI	SI
Rete elettrica	QC 2.6.2	1:10000	SI	SI
Acquedotto, fognature, gasdotto, metanodotto	QC 2.6.3	1:10000	SI	SI
Uso del suolo capoluogo	QC 2.7.1	1:5000	SI	SI
Uso del suolo frazioni	QC 2.7.2	1:5000	SI	SI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE				
Relazione	PSC1	/	si	si
Indirizzi normativi	PSC2	/	si	si
Elaborati Cartografici	PSC3	/	no	si
Territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile, territorio rurale	PSC3.1	Non indicata	si	si
Progetto	PSC3.2	Non indicata	si	si
Tutele storiche ed ambientali	PSC3.3	1:10000	si	si
Tutele antropiche ed infrastrutturali	PSC3.4	1:10000	si	si
Condizionamenti della pianificazione sovraordinata	PSC3.5	1:10000	si	si
Tessuti urbani – indirizzi per il RUE	PSC3.6	1:5000	si	si
Territorio rurale – carta della macroclassificazione	PSC3.7	Non indicata	si	si
Assetto vegetazionale	PSC3.8	Non indicata	si	si
Rete ecologica	PSC3.9	1:10000	si	si
VALSAT/VAS				
VALSAT Rapporto Ambientale	/	/	si	si
Sensibilità ambientale residenziale	VST 01	1:20000	si	si
Sensibilità ambientale produttivo	VST 02	1:20000	si	si
VALSAT Sintesi non tecnica	/	/	si	si
Studio d'incidenza	/	/	si	si
Tavola S01 – Inquadramento territoriale			no	si
Tavola S02 – Habitat Ret Natura 2000			no	si
Tavola S03 – Inquadramento delle aree di intervento			no	si

Tavola S04 – Inquadramento delle azioni di Piano - Dettaglio			no	si
Valutazione d'incidenza				Det. dir. n. 113 del 20.02.2012
MICROZONIZZAZIONE SISMICA:				
Microzonizzazione-Relazione			no	si
Microzonizzazione-Moduli analisi edificatoria			no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.1	1:5000	no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.2	1:5000	no	si
Microzonizzazione-	PSC 4.3	1:5000	no	si

ELABORATI INTEGRATIVI (prodotti dopo l'atto d'intesa provinciale n. 58 del 10/03/2012)

<i>Elaborati Cartografie</i>	<i>sigla</i>	<i>scala</i>	<i>Assunti con atto CC n .36 del 28/11/12</i>	<i>NOTE</i>
STUDIO DEL RISCHIO IDRAULICO				
Verifica idraulica – Relazione			SI	
Assetto sistema difensivo	PSC 5.1	1:10.000	SI	
Danno potenziale	PSC 5.2	1:10.000	SI	
Pericolosità idraulica residuale	PSC 5.3	1:10.000	SI	
Rischio idraulico residuale	PSC 5.4	1:10.000	SI	
Norme tecniche (integrazione)	PSC 2		SI	

INTESA
(COMPLETAMENTO VALUTAZIONI EFFETTUATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12 MARZO 2012)

N. (anno)	RISERVE esprese con atto di GP. n. 456 del 15.10.2010	CONTRODEDUZIONI COMUNALI esprese con atto CC. n. 3 del 10.02.2012	VALUTAZIONI CONCLUSIVE PER INTESA esprese con atto G.P. n. 58 del 12.03.2012.
N. (anno)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE esprese a seguito dell'assunzione dello Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012)		

	VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE		
4 (2012)	<p>Rischio idraulico Preso atto che i territori urbanizzabili del progetto di piano (tavola PSC3.2) ricadono nella "fascia C" e posto che le trasformazioni territoriali in tali settori sono ammissibili subordinatamente a valutazione del rischio idraulico, occorre che il Comune espleti tale studio del rischio e ne assuma le risultanze, in termini cartografici e normativi, come previsto dal PTCP vigente (art. 10 commi 10 e 11 delle Norme). Le attività di analisi dovranno tener conto delle considerazioni sulle dinamiche idrauliche del territorio illustrate, seppure in modo frammentario, nella documentazione di piano (pag. 138 e segg. dell'elaborato QC1.2, pagg. 96 e segg. e 194 e segg. dell'elaborato QC 1.1,...).</p>	<p>NON RECEPITA Si prende atto dell'osservazione che viene condivisa, tuttavia in relazione alla specificità dell'argomento si è ritenuto che lo stesso verrà elaborato in sede di approvazione dello strumento di pianificazione</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Il tema del rischio idraulico è certamente settoriale ma riguarda tutto il territorio comunale (interamente ricadente in fasce di tutela fluviale) e condiziona ogni nuova previsione di PSC, la cui verifica di compatibilità è soggetta ad intesa provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 10, lett. c delle Norme PTCP, e non può essere pertanto condotta nella sola sede di approvazione finale del Piano. D'altra parte, l'intesa provinciale può essere accordata solo a fronte di una valutazione del rischio elaborata secondo le metodologie in uso (le linee-guida approvate con atto G.P. n. 292 del 29/12/2011 ne forniscono una ricognizione), opportunamente assunta tra gli elaborati componenti del PSC e messa in relazione ai contenuti progettuali del Piano. Resta di conseguenza per ora sospeso il giudizio complessivo – urbanistico e ambientale - su ogni previsione di nuova trasformazione, che pertanto non potrà essere oggetto di trasformazione urbanistica fino al conseguimento dell'intesa provinciale, ovvero, in alternativa, sospesa esplicitandone l'inattuabilità. Evidentemente, l'inattuabilità riguarda sia i settori di</p>

			<p>nuova trasformazione sia, in forza delle disposizioni di tutela relative alla fascia fluviale C (correttamente recepite nel Piano, all'art. 13, comma 4, delle Norme), ogni nuovo intervento edificatorio, anche diretto, soggetto a preventiva verifica di compatibilità idraulica. A tale proposito si ricorda che, in pendenza della conclusione dell'iter pianificatorio relativo a PSC-POC-RUE, la verifica del rischio può assumersi anche nell'ambito di una specifica Variante al PRG, al fine di consentire il rilascio dei titoli edilizi relativi alle previsioni urbanistiche vigenti. Si precisa, da ultimo, che la sospensione delle valutazioni provinciali comprende anche i contenuti del Piano assunti a seguito delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 20/00, per tutto ciò che concerne le trasformazioni urbanistiche e la correlata disciplina d'attuazione.</p>
<p>4 (2013)</p>	<p>L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (nella riserva, nelle controdeduzioni comunali e nella determinazione con la quale è stata sospesa l'intesa) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) rispetto al quale vengono espresse le seguenti valutazioni conclusive :</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Lo studio del rischio idraulico risponde a quanto previsto dalle "Linee-guida" emanate con atto G.P. n. 292 del 29/12/2011 e l'apparato prescrittivo del Piano risulta coerente con le risultanze dello studio e appropriato in considerazione delle esigenze di sicurezza della popolazione rispetto agli elementi di rischio riscontrati. Si rileva, inoltre, che tali nuovi contenuti di piano vengono contestualmente assunti, con i debiti adeguamenti, anche nello strumento urbanistico vigente, come risulta dalla delibera CC n. 37 del 28/11/2012, consentendo quindi al Comune di gestire l'attività ordinaria connessa alle previsioni residue del PRG in attesa della piena operatività dei nuovi strumenti urbanistici elaborati ai sensi della L.R. n. 20/2000.</p> <p>Si ritiene pertanto di accordare l'Intesa subordinatamente alle seguenti necessarie correzioni dell'articolo proposto ad integrazione del corpo normativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare la numerazione dell'articolo integrativo o di altri articoli delle Norme del PSC, considerato che la rinumerazione rappresentata nell'ultima versione controdedotta del testo normativo contiene già un articolo 14-bis; - sostituire il titolo dell'articolo integrativo "<i>Misure di mitigazione del rischio idraulico residuale introdotte dalla verifica idraulica</i>" con "<i>Misure di mitigazione del rischio idraulico</i>"; - riformulare il comma 1 dell'articolo integrativo per stabilire l'efficacia delle classi di rischio idraulico, specialmente in relazione ai condizionamenti vigenti nella fascia fluviale C, ispirandosi alla seguente formulazione: "<i>Gli studi idraulici assunti nell'ambito del presente Piano e i suoi esiti rappresentati dalla classificazione del rischio e dalle connesse disposizioni di cautela come indicate ai restanti commi del presente articolo costituiscono verifica di accettabilità del rischio idraulico secondo quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata, in particolare per i territori ricadenti in fascia fluviale C esterni al perimetro del territorio urbanizzato dove le possibilità di trasformazione siano subordinate a tale verifica. Le medesime misure di cautela si applicano anche ai territori urbanizzati ricadenti in fascia fluviale C dove si intendano operare interventi modificativi dell'esistente. Qualora nella fascia fluviale C del Fiume Po siano presenti fasce fluviali di altri corsi d'acqua, le suddette misure di cautela operano in subordine alla disciplina di tutela operante in dette fasce. Resta ferma la necessità di provvedere alle valutazioni locali di compatibilità idraulica dei singoli interventi di trasformazione eventualmente richieste dalle disposizioni di settore.</i>"; - al comma 2 dell'articolo integrativo, sostituire il termine "<i>zonizzazione</i>" con il termine "<i>classificazione</i>"; - al comma 4 dell'articolo integrativo, sostituire la sigla P2 con la sigla R2; - in tutti i commi dell'articolo integrativo, sostituire i termini "<i>fascia</i>" o "<i>fasce</i>", quando utilizzati per individuare i settori a diverso rischio idraulico residuale R1 e 		

	<p>R2, con i termini “zona/e”, “area/e” o “classe/i”;</p> <ul style="list-style-type: none"> – aggiungere all'articolo integrativo un comma/periodo che indichi la minore attitudine insediativa dei settori R2 rispetto ai settori R1, per meglio supportare le scelte comunali in sede di pianificazione operativa e di attuazione, nonché di revisione della pianificazione strutturale, anche a fronte di nuove o più gravose evidenze di pericolosità dei settori interessati (rif. art. 10, commi 8 e 9, delle Norme del PTCP), ispirandosi alla seguente formulazione: <i>“A maggiori livelli di rischio corrisponde una minore vocazione insediativa dei territori interessati, il cui sviluppo è quindi disincentivato, anche attraverso opportuni meccanismi compensativi. Ogni decisione in merito alla possibilità di trasformazione dei territori a rischio idraulico deve tener conto delle nuove o più gravose evidenze di pericolosità riscontrate o segnalate dalle Autorità competenti o dalla cittadinanza, valutando contestualmente l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento della classificazione del rischio.”.</i> <p>Dall'esame degli elaborati integrativi, si riscontrano le medesime problematiche di allestimento presentate dagli elaborati riguardanti la microzonazione sismica circa la mancata distinzione tra le parti illustrative e quelle prescrittive del Piano. Queste ultime, tuttavia, sono evidentemente rappresentate dalla sola Tavola PSC5.4 RISCHIO IDRAULICO RESIDUALE, oltre che dall'estratto dell'elaborato PSC2 NORME TECNICHE, senza commistioni che possano generare dubbi interpretativi. Valuti quindi il Comune se provvedere ad uno smembramento degli elaborati tra QC e PSC (in questo caso preferibilmente modificando le sigle identificative) oppure mantenere unite le parti analitico-descrittive a corredo di quelle prescrittive del PSC.</p>		
<p>7 (2012)</p>	<p>Accordi territoriali Relativamente al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.2 “S.Nazzaro-Caorso” si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 85 “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale” del PTCP vigente ed in particolare dei commi 4 e 5 che dispongono che l'attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 114 del medesimo Piano provinciale, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade”. Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 4 e dal comma 3 dell'art.86, dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.</p> <p>Si richiama infine il comma 8 che dispone che nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data di adozione del PTCP vigente deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all'Art. 88 dello stesso Piano provinciale e che nelle aree già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88. Si modifichino pertanto gli elaborati “P.S.C. – Relazione illustrativa” e “P.S.C. – Indirizzi normativi”, sulla base delle suddette disposizioni.</p> <p>Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua altresì un Nuovo Polo Funzionale (porto fluviale) da attuarsi attraverso la definizione di un accordo territoriale, secondo quanto stabilito dall'art.91del PTCP vigente .</p>		<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>-per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>-si rimanda comunque alle valutazioni espresse in merito alle singole riserve.</p> <p>Fermo restando quanto sopra espresso, essendo gli oggetti trattati in riserva di livello Provinciale il PSC potrà attuare le previsioni secondo i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni di Monticelli e Caorso in data 26.gennaio 2012 n. repertorio 77 (atto GP n 12 del 20.1.2012).</p>

	Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua un Polo Produttivo Consolidato (PPC) per il quale il PTCP consente limitati ampliamenti che dovranno comunque essere pianificati sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato N7 al PTCP stesso.		
7 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione : INTESA CONDIZIONATA al rispetto delle VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse in merito alle specifiche riserve di seguito riportate		
	QUADRO CONOSCITIVO		

PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
	PSC1 - Relazione illustrativa		
3 (2012)	<p>Ai sensi della normativa vigente il PSC deve contenere:</p> <p>la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello sia descrittivo che cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;</p> <p>la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi), in coerenza con i contenuti del PTCP 2007.</p> <p>Risulta pertanto necessario, integrare il PSC tenendo conto degli elaborati preliminari predisposti dall'Amministrazione Provinciale ai fini dell'aggiornamento del proprio PTCP (Osservatorio provinciale sul commercio).</p>	<p>RECEPITA</p> <p>~ La programmazione del Comune di Monticelli in merito non prevede ampliamenti o nuovi insediamenti di attività commerciali di dimensione maggiore a quella di vicinato. In risposta alla presente riserva si è apportata, quindi, una necessaria integrazione alla relazione Illustrativa (paragrafo 2.3.7) relativa alla politica esplicitata ed alla competenza del RUE sulla disciplina degli esercizi di vicinato, ed una conseguente modifica alla tavola PSC3.2 "Progetto", nella quale sono stati evidenziati i tessuti commerciali esistenti (4 strutture medio-piccole interne al Capoluogo).</p> <p>~ Come esplicitato in riferimento alla prima parte della riserva la disciplina commerciale relativa alle medie strutture riguarderà esclusivamente comparti esistenti/consolidati pertanto viene delegata al RUE nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 2.3.7 della</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>Si precisa, comunque, che la scelta espressa nella Relazione illustrativa del PSC di ammettere sul territorio comunale solamente esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a mq. 150) non trova riscontro né all'interno delle Norme Tecniche né nelle Schede allegate a queste ultime. Pertanto, si dovrà tenere conto che occorrerà esplicitare all'interno dell'elaborato citato (PSC2 – Norme Tecniche e/o nelle Schede allegate) la possibilità di attuare sul territorio comunale unicamente esercizi di vicinato.</p> <p>Nell'ambito delle Schede relative agli Ambiti per nuovi insediamenti, tra gli "Obiettivi e finalità" è riportata la seguente dicitura: "... si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al</p>

		Relazione Illustrativa e delle direttive dell'Allegato 4 delle Norme Tecniche, con specifico riferimento ai tessuti commerciali.	dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti". Si rammenta che le attività di commercio all'ingrosso vengono generalmente assimilate alle attività produttive e localizzate all'interno degli ambiti specializzati per attività produttive. In considerazione del fatto che non è opportuno localizzare all'interno degli ambiti di tipo residenziale quote di funzioni produttive, sarà opportuno sostituire il testo sopra riportato come segue: "... si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza e funzioni di tipo commerciale al dettaglio a servizio dei nuovi abitanti".
3 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
	INTESA CONDIZIONATA		
	al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate in riferimento alla Riserva n. 4 (del titolo PIANO STRUTTURALE COMUNALE) e a quelle formulate nell'ambito dell'Intesa di cui alla deliberazione G.P. n. 58 del 12.03.2012.		
7 (2012)	Paragrafo 2.3 AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI: l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente; il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. I PSC verificano il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente). È opportuno pertanto mettere in evidenza il dimensionamento che deriva dalle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché dagli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente.	RECEPITA La relazione è stata integrata con un capitolo aggiuntivo 2.3-bis relativo alle verifiche richieste dalla riserva.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE . Si evidenziano, comunque le incongruenze accertate nella relazione : Nel capitolo 2.3 sono state corrette (alla pag. 19) le percentuali del "cambio di alloggio" (dal 75 al 50%) e del "recupero di alloggi" (dal 25 al 50%) senza che sia espressa nessuna argomentazione al riguardo o riferimento al QC. Tale modifica determina una diminuzione in termini numerici del dimensionamento ma di fatto, il disegno degli ambiti di trasformazione è rimasto inalterato. Secondo le valutazioni comunali il piano porta ad un incremento di abitanti pari a 1152 unità in più rispetto all'esistente che è di 5453 residenti al 2009. A fronte di un calo demografico evidenziato nel piano pari al -25% l'unica giustificazione che viene addotta a supporto del dimensionamento è l'aumento del numero di famiglie. Una valutazione di massima elaborata in sede di istruttoria evidenzia un possibile incremento teorico determinato sulla base della superficie degli ambiti pianificati pari a circa 3000 abitanti,

			circa il doppio di quanto valutato nel piano Le argomentazioni espresse nella relazione non risultano adeguate ai presupposti definiti dall'art. 64 del PTCP.
7 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
	INTESA CONDIZIONATA		
	Confermando e richiamando quanto già espresso rispetto alle incongruenze rilevate nel sistema di calcolo del dimensionamento riportate nella riga precedente, si è rilevato che la capacità insediativa indicata nell' Allegati 1- AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI è variabile, nel capoluogo va da un minimo di mq 156.000 ad un massimo di mq 224.0000 di superficie lorda pavimento, con un incremento di circa il 42% e nei centri frazionali da mq 44.100 (erroneamente indicato in mq 21.300) può diventare 58.800 mq , di superficie lorda pavimento, con un incremento pari al 32%. E' pertanto necessario eliminare l'incongruenza rilevata circa la Capacità insediativa minima indicata (a pag. 131 delle Norme Tecniche) ed integrare l'art. 5 nella sezione dedicata al POC come di seguito riportato :		
	<i>"In un ottica di contenimento dell'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato e al fine di promuovere un ordinato sviluppo dei tessuti residenziali, in fase di costruzione del POC dovranno essere puntualmente considerati i disposti degli articoli 63, 64 e73 del PTCP 2007 attuando prioritariamente le aree limitrofe ai centri edificati."</i>		
8 (2012)	Paragrafo 2.3: l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 8, dispone che "le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti". Sulla base delle verifiche compiute evidenziate nella ValSAT, in caso di esito negativo, devono essere individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nelle schede relative agli ambiti, contenute nell'elaborato "PSC – Indirizzi Normativi"	RECEPITA Le schede hanno già recepito tale subordinazione dettagliandola secondo specifiche voci nelle prescrizioni relative a ciascun ambito.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.
8 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede(INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
	INTESA CONDIZIONATA		
	al rispetto delle VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse in merito all'Allegato 1 di seguito riportate.		

	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		
64 (2012)	Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione <ul style="list-style-type: none"> Il Comune si è adeguato a quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del PTCP vigente, individuando cartograficamente il nuovo ambito specializzato per attività produttive. Tuttavia, si ritiene opportuno identificare tale ambito come: "Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale". 	RECEPITA In seguito alla stipula dell'Accordo Territoriale Caorso – Monticelli relativo al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale l'articolo e la tavola di progetto hanno subito una riorganizzazione generale concordata con l'Amministrazione Provinciale in sede di definizione dell'Accordo.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
64 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> . In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA ACCORDATA			
65 (2012)	Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione <ul style="list-style-type: none"> Si ritiene necessario richiamare nel comma 3 "Ambiti per nuovi insediamenti" del presente articolo l'Allegato 1 al PSC relativo agli indirizzi generali da perseguire per i nuovi insediamenti. Nell'Allegato stesso si dovranno stabilire per ciascun ambito, la capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese, così come disposto dall'art. A-12, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 	RECEPITA L'allegato 1 è stato richiamato. Per gli approfondimenti richiesti si rimanda alla riserva n.91 relativa, specificamente, all'allegato 1.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
65 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> . In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA ACCORDATA			
67 (2012)	Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione <ul style="list-style-type: none"> Per quanto concerne il comma 4 "Ambiti potenziali specializzati per nuove attività produttive" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86 e 88 e l'allegato N7 alle NTA del PTCP vigente. 	RECEPITA L'art.84 del PTCP vigente distingue tali ambiti in: aree produttive di rilievo sovra comunale (tra le quali ricade l'ambito soggetto a stipula dell'Accordo territoriale con il Comune di Caorso), caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni; aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. Gli ambiti in oggetto ricadono	INTESA CONDIZIONATA I per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .

		esclusivamente nella seconda fattispecie, quindi, non si ritiene idoneo il riferimento agli artt.85, 86 e 88. In riferimento invece alla necessità di articolare maggiormente la disciplina specifica si rimanda alle modifiche/integrazioni inserite nell'Allegato 2 in conformità alla riserva n.94.	
67 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA CONDIZIONATA			
Gli "Ambiti potenziali specializzati per nuove attività produttive" rappresentano l'espansione di un "Polo produttivo consolidato - scheda 6 del PTCP 2007" pertanto nel comma 4 dell'art. 33 occorre inserire dopo il titolo dell'elenco puntato " art. 85 commi 7 e 8 PTCP vigente e allegato n. 7 schede descrittive dei poli di sviluppo territoriale e dei poli consolidati" per garantire l'applicazione delle norme di PTCP vigente.			
69 (2012)	Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione • Per quanto concerne il comma 5 "Aree ecologicamente attrezzate" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86, 88 e allegato N7 del PTCP vigente .	RECEPITA Si rimanda alle riserve 97 e 98 relative all'Allegato 3.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
69 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA CONDIZIONATA			
considerato che nell'allegato 3 alle norme di PSC i contenuti dell'Accordo territoriale sono stati recepiti solo in parte, nel primo punto in elenco occorre sostituire le parole "ambito sottoposto a specifica disciplina allegata alla normativa di PSC, stilata in seguito ad Accordo Territoriale tra i Comuni di Monticelli d'Ongina e Caorso." con le seguenti parole " il PSC attua le previsioni secondo i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni di Monticelli e Caorso in data 26.gennaio 2012 n. repertorio 77 (atto GP n 12 del 20.1.2012). "			
70 (2012)	Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione • E' necessario pianificare il nuovo polo funzionale (porto fluviale) così previsto dall'art. 91 e dall'allegato N8 del PTCP vigente .	RECEPITA Il nuovo polo è stato pianificato, inserito sia in normativa che nella tavola di progetto. È stato, inoltre, aggiunto un Allegato 3-bis relativo al polo stesso. Con indicazioni specifiche relative a tutti gli aspetti richiesti e perfettamente conformi alle indicazioni del PTCP vigente.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
70	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo		

(2013)	<p>Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :</p> <p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>		
90 (2012)	<p>Art. 44 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti Occorre integrare il presente articolo secondo quanto stabilito dall'art.12, comma 1, lettera b) della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, nella quale si specifica che l'amministrazione sospende ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.</p>	<p>RECEPITA Articolo integrato.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p>
90 (2013)	<p>L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :</p> <p style="text-align: center;">INTESA ACCORDATA</p>		
91 (2012)	<p>Allegato 1</p> <ul style="list-style-type: none"> È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 	<p>PARZIALMENTE RECEPITA L'allegato è stato integrato con le seguenti modalità: allo stato attuale, in assenza di progettualità definite, risulta impossibile indicare la puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative che, inoltre, dovrebbe essere delegata alla pianificazione operativa (POC-PUA) e risulterebbe inutilmente vincolante. Per rispondere adeguatamente si è ritenuto opportuno indicare nella voce "Ambito di potenziale attuazione e localizzazione delle previsioni insediative", riportata in ogni scheda, specifiche direttive relative alle localizzazioni delle aree di concentrazione delle future volumetrie e ad eventuali urbanizzazioni di nuova realizzazione funzionali ai nuovi insediamenti. Gli indici richiesti sono stati inseriti (massimo e minimo), sono state quantificate la capacità insediativa minima e massima e le dotazioni territoriali minime (aree di cessione). Tutti gli aspetti quantitativi sono stati riassunti in apposite</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>Si precisa comunque che le "prescrizioni ambientali specifiche" indicate in controdeduzione e riscontrabili nelle schede d'ambito si configurano come misure generali, non correlate ad elementi di tutela o a problematicità di carattere locale rilevate dalle analisi di QC, aspetti che si ritiene invece opportuno includere nelle schede, ciò sia per evidenziare la completezza delle verifiche di sostenibilità eseguite sia per meglio circostanziare l'attuabilità dell'ambito a fronte di eventuali limitazioni o condizionamenti specifici e conseguentemente facilitare la taratura delle attività affidate al POC. In tal senso, appare quanto mai pertinente una ricognizione degli elementi di attenzione derivanti dai rilievi geologico-ambientali e idrogeologici, delle caratterizzazioni sismiche e dalle verifiche idrauliche.</p>

		tabelle riepilogative finali. Sono state ulteriormente dettagliate le prescrizioni ambientali specifiche per la pianificazione relative ad aspetti quali Aria ed energia, Rumore, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio ed ecosistemi, Rifiuti, Mobilità, Radiazioni.	
91 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
	INTESA CONDIZIONATA		
	Le "prescrizioni ambientali specifiche" indicate in controdeduzione e riscontrabili nelle schede d'ambito si configurano come misure generali, non correlate ad elementi di tutela o a problematicità di carattere locale rilevate dalle analisi di QC, aspetti che si ritiene invece opportuno includere nelle schede, ciò sia per evidenziare la completezza delle verifiche di sostenibilità eseguite sia per meglio circostanziare l'attuabilità dell'ambito a fronte di eventuali limitazioni o condizionamenti specifici e conseguentemente facilitare la taratura delle attività affidate al POC. In tal senso, appare quanto mai pertinente una ricognizione degli elementi di attenzione derivanti dai rilievi geologico-ambientali e idrogeologici, delle caratterizzazioni sismiche e dalle verifiche idrauliche.		
	Inoltre, secondo quanto disposto dal PTCP vigente i nuovi carichi insediativi devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici da verificare in sede di Valsat nel PSC. Con le prescrizioni espresse nell'Allegato1 alla NT, il PSC di Monticelli demanda questo compito ad un livello pianificatorio non definito dicendo che in caso di inadeguatezza del sistema deve essere "opportunamente adeguato, pena la non attuazione della previsione di piano". Occorre integrare la prescrizione subordinando, l'inserimento degli ambiti o porzioni di ambito nel POC, ad una verifica della capacità di servizio del sistema di raccolta e depurazione dei reflui con un esplicita indicazione dei soggetti che devono provvedere all'eventuale adeguamento.		
92 (2012)	Allegato 1 • Poiché gli Ambiti PE2, PE3 interferiscono con elementi lineari, mentre gli Ambiti PE4, PE5, PR3, PR4 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 1 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.	RECEPITA È stata inserita una direttiva specifica nelle prescrizioni allegate ad ogni scheda.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
92 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
	INTESA ACCORDATA		
93 (2012)	Allegato 1 • Essendo le "prescrizioni specifiche" uguali per tutti i sub	RECEPITA Al netto di eventuali prescrizioni specifiche per ambito, esplicitate all'interno delle singole	INTESA CONDIZIONATA

	<p>ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione.</p>	<p>schede, è stato inserito un paragrafo introduttivo alle schede relative agli ambiti del Capoluogo denominato nel modo seguente: PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE DEL CAPOLUOGO (riportate nell'Allegato 4.B "Misure di mitigazione e compensazione" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.). Lo stesso è stato fatto per le schede relative alle trasformazioni nei centri frazionali con la seguente denominazione: PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI FRAZIONALI (riportate nell'Allegato 4.B "Misure di mitigazione e compensazione" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.).</p>	<p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>Si richiama quanto indicato con riferimento alla riserva n. 91 in merito alle prescrizioni ambientali specifiche.</p>
<p>93 (2013)</p>	<p>L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p>al rispetto delle VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse con riferimento alla riserva n. 91 (riferita all'Allegato 1 in trattazione) in merito alle "Prescrizioni ambientali specifiche."</p>		
<p>94 (2012)</p>	<p>Allegato 2</p> <ul style="list-style-type: none"> È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 	<p>PARZIALMENTE RECEPITA</p> <p>L'allegato è stato integrato con le seguenti modalità: allo stato attuale, in assenza di progettualità definite, risulta impossibile indicare la puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative che, inoltre, dovrebbe essere delegata alla pianificazione operativa (POC-PUA) e risulterebbe inutilmente vincolante. Per rispondere adeguatamente si è ritenuto opportuno indicare nella voce "Ambito di potenziale attuazione e localizzazione delle previsioni insediative", riportata in ogni scheda, specifiche direttive relative alle localizzazioni delle aree di concentrazione delle future volumetrie. Gli indici richiesti sono stati inseriti</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p>

		(massimo e minimo), sono state quantificate la capacità insediativa minima e massima e le dotazioni territoriali minime (aree di cessione). Tutti gli aspetti quantitativi sono stati riassunti in apposite tabelle riepilogative finali. Sono state ulteriormente dettagliate le prescrizioni ambientali specifiche per la pianificazione relative ad aspetti quali Aria ed energia, Rumore, Acqua, Suolo e sottosuolo, Paesaggio ed ecosistemi, Rifiuti, Mobilità, Radiazioni.	
94 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA CONDIZIONATA			
In quanto gli "Ambiti potenziali specializzati per nuove attività produttive" rappresentano l'espansione di un "Polo produttivo consolidato - scheda 6 dell'Allegato 7 del PTCP 2007" pertanto			
<ul style="list-style-type: none"> nelle PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE , espresse per gli ambiti PP1 PP2 e PP3, secondo i disposti dell'art. 85 commi 7 e 8 PTCP vigente, occorre riportare o richiamare le DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE indicate nell'allegato n. 7 scheda n. 6 dei poli consolidati del PTCP 2007. 			
95 (2012)	Allegato 2 <ul style="list-style-type: none"> Poiché l' Ambito PP3 interferisce con elementi lineari, mentre gli Ambiti PP1 e PP2 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 2 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC. 	RECEPITA È stata inserita una direttiva specifica nelle prescrizioni allegate ad ogni scheda.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
95 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA ACCORDATA			
96 (2012)	Allegato 2 <ul style="list-style-type: none"> Essendo le "prescrizioni specifiche" uguali per tutti i sub ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione. 	RECEPITA Al netto di eventuali prescrizioni specifiche per ambito, esplicitate all'interno delle singole schede, è stato inserito un paragrafo introduttivo alle schede denominato nel modo seguente: PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE PER GLI AMBITI DI POTENZIALE	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .

		LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE PRODUTTIVA DEL CAPOLUOGO (riportate nell'Allegato 4.B "Misure di mitigazione e compensazione" del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.).	Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 91 in merito alle prescrizioni ambientali specifiche.
96 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA CONDIZIONATA			
al rispetto delle VALUTAZIONI CONCLUSIVE espresse in merito a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 94 in merito alle PRESCRIZIONI/INDICAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE , espresse per gli ambiti PP1 PP2 e PP3			
97 (2012)	Allegato 3 <ul style="list-style-type: none"> È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 	RECEPITA Il testo dell'allegato è stato interamente stralciato ed è stato sostituito dalla documentazione relativa all'Accordo Territoriale stipulato con il Comune di Caorso per l'attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
97 (2012)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		
INTESA ACCORDATA			
98 (2012)	Allegato 3 <ul style="list-style-type: none"> Poiché l'Ambito PMA interferisce con elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 3 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC. 	NON RECEPITA Il testo dell'allegato è stato interamente stralciato ed è stato sostituito dalla documentazione relativa all'Accordo Territoriale stipulato con il Comune di Caorso per l'attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.	INTESA CONDIZIONATA per l'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati con riferimento alla Riserva n. 4 del titolo <i>VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i> .
98 (2013)	L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :		

INTESA ACCORDATA			
MICROZONIZZAZIONE SISMICA			

VALSAT PSC			
4 (2012)	<p>Infine, risulta necessario che i contenuti del Rapporto Ambientale risultino coerenti con quanto stabilito dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 8 ed alla definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.</p>	<p>RECEPITA Si evidenzia che il processo di Val.S.A.T. / V.A.S. seguito è pienamente coerente con le indicazioni normative di rilievo nazionale, regionale e provinciale in materia. In particolare, con esplicito riferimento ai contenuti richiesti dall'Art. 98, Comma 6 del PTCP ai processi di valutazione ambientale del PSC, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la "sintesi critica del processo conoscitivo e messa a sistema delle analisi e delle criticità emerse dal Quadro conoscitivo, allo scopo di orientare le scelte di progetto e definire obiettivi di sostenibilità locali da perseguire" è riportata nel capitolo 1, paragrafo 1.5. 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si prende atto della specifica controdeduzione comunale; tuttavia, si evidenzia che il riferimento contenuto nella riserva provinciale è rappresentato dal comma 8 e non dal comma 6 dell'art. 98. In ogni caso, si rileva che nel corso della Conferenza di Pianificazione, nell'ambito della riserva n. 4 della sezione "valutazioni di carattere generale" e del Parere Motivato, questa Amministrazione ha evidenziato che relativamente al tematismo del rischio idraulico il Quadro Conoscitivo del PSC non contiene i necessari approfondimenti che consentono di illustrare gli specifici elementi di criticità e di fragilità del territorio comunale di Monticelli. Tale carenza si riflette su tutti gli elaborati del PSC e, in particolare, sul progetto di Piano e sulla ValSAT, che non può svolgere efficacemente il suo ruolo di indirizzo delle scelte di Piano verso la sostenibilità ambientale e territoriale. Pertanto, sulla base della valutazione conclusiva relativa alla riserva n. 4 della sezione "valutazioni di carattere generale", si sospende ogni determinazione in merito alla ValSAT, rinviandola agli aggiornamenti conseguenti agli approfondimenti di tipo idraulico richiesti dalla riserva citata; in tal modo, il Comune disporrà di un completo "sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni per la trasformazione del territorio", sulla base del quale la Provincia potrà rivedere l'Intesa ed il Parere Motivato.</p>
4 (2013)	<p>L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (INTESA CONDIZIONATA) , ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto alla riserva formulata nella riga precedente si assume la seguente determinazione :</p> <p style="text-align: center;">INTESA CONDIZIONATA</p> <p style="text-align: center;">al rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate in riferimento alla Riserva n. 4 del titolo VALSAT PSC</p>		

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE		

Parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008		
(2012)	<p><u>espresso con atto G.P. n. 58 del 12.03.2012.</u></p> <p>Relativamente agli <u>ambiti di trasformazione proposti nel progetto di pianificazione</u>, parere sismico sospeso in attesa che si realizzino i presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nelle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento alla Riserva n. 4 della sezione VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.</p> <p>Per ciò che concerne i <u>rimanenti contenuti del Piano</u>, in particolare l'apparato cartografico e normativo, conoscitivo e prescrittivo, relativo al quadro della pericolosità sismica del territorio e alla correlata disciplina generale di tutela, parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento ai seguenti temi/elaborati e relative Riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE - Verifica del rischio sismico – Riserva n. 3; - QC – Tavole QC 2.1.5 – Riserva n. 30; - QC – Tavole QC 2.1.7 – Riserve n. 34, 35, 36 e 37; - Norme – art. 20 – Riserve n. 34, 35 e 36; - Norme – Allegato 1 – Riserva n. 91; - Microzonizzazione sismica – Relazione (<i>NUOVO ELABORATO</i>) ; - Microzonizzazione sismica – Moduli di analisi edificatoria (<i>NUOVO ELABORATO</i>) ; - Microzonizzazione sismica – PSC 4.1 – PSC 4.2 – PSC 4.3 (<i>NUOVO ELABORATO</i>) 	
(2013)	<p>L'assenza dei presupposti di compatibilità idraulica e ambientale evidenziati nella riga che precede (parere sismico sospeso), ha indotto il Comune ad assumere lo Studio di valutazione del rischio idraulico (atto CC n. 36 del 28/11/2012) valutato secondo quanto espresso in relazione alla Riserva n. 4 del titolo VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE. In conseguenza a ciò, rispetto al parere formulato nella riga precedente si assume la seguente determinazione :</p> <p>Relativamente agli <u>ambiti di trasformazione proposti nel progetto di pianificazione</u>, parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive della presente intesa espresse con riferimento alla Riserva n. 4 della sezione VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE del provvedimento provinciale.</p> <p>Per ciò che concerne i <u>rimanenti contenuti del Piano</u>, si conferma il parere sismico favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche richieste nell'ambito delle valutazioni conclusive nella formulazione già espressa nella riga precedente (Intesa di cui all'atto G.P. n. 58 del 12/03/2012)</p>	

PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int.

Il Comune di Monticelli d'Ongina, con nota acquisita al Prot. prov. le n. 10030 del 13.02.2012, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT - Rapporto Ambientale nonché dello Studio di Incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli Enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 20.04.2009, si è svolta in diversi incontri concludendosi in data 09.03.2010. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Monticelli d'Ongina tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 27.05.2010.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 456 del 15.10.2010.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del PSC sono pervenute n. 22 osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Monticelli ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 3 del 10.02.2012.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale, sono state apportate modifiche sia agli elaborati del Piano che alla ValSAT. Accogliendo alcune osservazioni, invece, sono state apportate modifiche di lieve entità e rilievo agli elaborati del Piano, ininfluenti dal punto di vista valutativo e che, quindi, non hanno richiesto integrazioni del documento di ValSAT. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Monticelli è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente, contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "VALSAT – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali individuati, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione preliminare delle opportunità e di alcuni fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione del Documento Preliminare è stata evidenziata la necessità di completare il Quadro Conoscitivo con gli aspetti specifici relativi al tematismo del rischio idraulico; il Comune di Monticelli ha, comunque, definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- contenere le pressioni sulla componente aria,
- garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste,
- contenere le pressioni sulla componente risorse idriche e l'esposizione della popolazione al rischio idraulico,
- contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl,
- incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio,
- contenere i consumi e la produzione di scarti,
- contenere i consumi energetici,
- ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta,
- garantire il soddisfacimento della domanda residenziale, garantendo un'offerta differenziata,
- valorizzare il territorio dal punto di vista turistico,

- incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi,
- salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola,
- tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico,
- monitorare la qualità delle matrici ambientali.

Nelle fasi successive, la carenza evidenziata in riferimento al rischio idraulico non è stata colmata e il Comune ha verificato la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dagli strumenti della pianificazione sovraordinata. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Sulla base sia degli approfondimenti effettuati e del loro livello di definizione che degli obiettivi illustrati nell'ambito del PSC, poi, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione delle necessarie azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Infatti, è stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica all'interno dei quali, anche nella stesura del Piano controdedotto, è risultata mancante l'illustrazione del rischio idraulico, è emerso lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Monticelli, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

E' stata valutata positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, basata su quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare, la metodologia utilizzata si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. l'analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. la valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con il territorio comunale,
3. la valutazione di coerenza degli obiettivi generali del Piano con gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
4. la valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano,
5. il monitoraggio degli effetti di Piano.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità considerate in riferimento alle componenti ambientali a livello locale e da principi generali specificati a livelli inferiori sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle sensibilità ambientali delle differenti porzioni di territorio nei confronti delle trasformazioni residenziale e produttiva, sintetizzate nelle tavole VST 01 "Sensibilità ambientale residenziale" e VST 02 "Sensibilità ambientale produttiva".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC o il cui dettaglio è demandato al POC ed al RUE (laddove necessario) attraverso ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste; tuttavia, in considerazione del fatto che il tematismo del rischio idraulico non è stato adeguatamente affrontato, la definizione di tali impatti e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione è risultata parziale.

Si è, altresì, valutata positivamente la predisposizione del piano di monitoraggio per l'efficacia del Piano comunale, in conformità con gli indirizzi dettati dal PTCP.

In considerazione della carenza rimarcata a partire dalla fase preliminare della redazione del PSC di Monticelli d'Ongina in merito agli aspetti del rischio idraulico che, inevitabilmente ha avuto effetti sul percorso di valutazione ambientale non consentendo al documento di ValSAT di svolgere adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006, la Giunta Provinciale, con atto n. 58 del 12.03.2012, ha formulato un'Intesa ed un Parere Motivato positivi e parziali sul PSC considerato, rinviando l'espressione delle restanti valutazioni ad un nuovo provvedimento, da formularsi in seguito alla elaborazione del necessario approfondimento di tipo idraulico.

A seguito della formulazione dell'Intesa e del Parere Motivato parziali sul PSC, il Comune (con atto C.C. n. 10 del 19.03.2012) ha provveduto all'approvazione del PSC per la porzione per la quale era stata rilasciata l'Intesa.

Con nota Prot. n. 76973 del 06.12.2012 il Comune ha trasmesso la documentazione necessaria alla formulazione delle parti mancanti dell'Intesa e del Parere Motivato sul PSC.

A seguito dell'analisi della citata documentazione, è stato possibile definire in modo compiuto gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione delle politiche/azioni di PSC e delle conseguenti azioni di mitigazione e compensazione necessarie per eliminare, ridurre e/o compensare gli impatti medesimi.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, così come integrata dallo studio del rischio idraulico, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Monticelli d'Ongina
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

In particolare, sulla base degli aggiornamenti conseguenti agli approfondimenti di tipo idraulico richiesti e delle relative valutazioni tecnico-istruttorie, il Comune dispone di un completo "sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni per la trasformazione del territorio".

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Monticelli potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
3. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni dettate complessivamente dall'Intesa;
4. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), con quale modalità le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 43 del 22/02/2013

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 401/2013

**Oggetto: FORMULAZIONE INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI
MONTICELLI D'ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. N. 20/2000,
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. COMPLETAMENTO
VALUTAZIONI FORMULATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12
MARZO 2012**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 26/02/2013

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 43 del 22/02/2013

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 401/2013

**Oggetto: FORMULAZIONE INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI
MONTICELLI D'ONGINA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. N. 20/2000,
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. COMPLETAMENTO
VALUTAZIONI FORMULATE CON ATTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 58 DEL 12
MARZO 2012**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 14/03/2013

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale